

SENTENZA
N. 3378 / 15

Anno 2015

RUOLO GENERALE
N. 54680 / 13

REPERTORIO

N. _____ / 15

DEPOSITATA IL
11-03-2015

R.G.54680/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO



Il Giudice di Pace Rita Menin, della sezione VI civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa discussa all'udienza del giorno 29.1.2015 avente ad oggetto:
risarcimento danni

promossa da

██████████ (cf ██████████ ██████████)

██████████ dall'avv. Silvio Rezzonico, con studio in Milano, Via Rossetti 17,
quale procuratore domiciliatario, giusta delega a margine dell'atto di,

Attore

Contro

██████████ (pi ██████████), con sede legale in ██████████, in
persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ██████████ e unità
operativa in ██████████ via ██████████, rappresentata e difesa dagli avv.ti

██████████ (cf ██████████) e ██████████ (cf ██████████
██████████) e presso il loro studio domiciliata in ██████████, via
██████████, giusta delega a margine della comparsa di risposta

convenuta

conclusioni per l'attore e per la convenuta come da fogli acclusi

AM M/02/15

Svolgimento del processo e motivazione della sentenza

L'attore, con atto regolarmente notificato, ha citato in giudizio [redacted] chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto di uno stereo e di due diffusori (marca Focal) ex artt.129 e 130 Codice Consumatori e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 650,00 (prezzo di acquisto) oltre al risarcimento del danno per il non uso dello stereo quantificato in euro 3.500,00.

L'attore assumeva di aver acquistato l'apparecchiatura sopra descritta presso [redacted] in data 22.7.2011 e che nel dicembre 2012 l'impianto aveva smesso di funzionare;

che la convenuta aveva provveduto, avvisata dall'avv. [redacted] nel dicembre- gennaio 2013, a ritirare l'impianto per veificare le cause del guasto, dapprima ricercato nello stereo, che era risultato funzionante, poi nei diffusori, risultati guasti.

L'attore sosteneva che il problema rinvenuto nei diffusori fosse dovuto ad un vizio di conformità degli stessi od un vizio nell'istallazione, opera eseguita dalla convenuta e, pertanto, considerata la garanzia di due anni, chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, precisato che l'impianto installato in [redacted] via [redacted] presso l'abitazione [redacted] era stato fatturato allo studio [redacted] [redacted] (cosa questa poco commendevole), dopo aver dettagliatamente riportato gli interventi effettuati per risolvere il problema denunciato dal [redacted], ha chiesto il rigetto delle domande.

In corso di causa, visto che la convenuta aveva già formulato, sia ante causam che in udienza, una proposta conciliativa con cui offriva la restituzione dei pezzi riparati gratuitamente all'attore (cfr comparsa di costituzione) questo giudice tentava più volte di conciliare le parti, ma la proposta suggerita non veniva accettata dall'attore.

Veniva quindi istruita la causa con l'audizione dei testi, e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.


Al termine dell' istruttoria [REDACTED], abbandonata la sua prima controproposta formulata a verbale al fine di conciliare la causa, formulava nuova proposta chiedendo una nuova garanzia di due anni sui pezzi riparati. La convenuta dichiarava l'impossibilità tecnica di fornire detta garanzia e la causa veniva trattenuta in decisione.

Gli interventi descritti dalla convenuta, interventi prestati sia presso l'abitazione sia in laboratorio per la ricerca dei guasti, non sono stati contestati dall'attore.

Garanzie a carico del venditore.

In merito alla garanzia prestata dal venditore è necessario puntualizzare che la stessa è una garanzia di "conformità" del prodotto e quindi si riferisce elusivamente ai prodotti che non siano idonei all'uso al quale servono abitualmente ovvero non siano conformi alla descrizione data dal venditore ovvero siano inidonei all'uso particolare richiesto dal consumatore al momento dell'acquisto.

Detta garanzia è operante per vizi o difetti di conformità del prodotto presenti al momento dell'acquisto, mentre " danni e guasti intervenuti "



successivamente, ad esempio per una caduta accidentale o per un uso scorretto del prodotto, non sono considerati difetti di conformità e pertanto non sono protetti dalla garanzia prestata dal venditore.

Dall'esame delle testimonianze escusse.

Il teste indicato da parte convenuta, sig. [REDACTED] di professione riparatore di apparecchiature audiovisive presso la ditta individuale [REDACTED] [REDACTED], ha dichiarato di aver verificato i diffusori, oggetto di causa, per conto dell'Agente di vendita della convenuta e di aver " escluso che gli stessi potessero essersi guastati per loro natura", ma " che i guasti" dovevano essere riconducibili a cause esterne" quali sbalzi improvvisi di volume o quando il volume sia tenuto molto alto per un tempo prolungato".

Il teste ha altresì riferito di aver comunicato la sua diagnosi alla società [REDACTED], società rivenditrice dei prodotti [REDACTED] e cioè " che vi erano dei pezzi danneggiati, cioè due altoparlanti e un crossover (la parte dove si connette l'elettricità), la società mi disse di aspettare perché i diffusori non erano coperti da garanzia; successivamente mi venne comunicato da [REDACTED] di fare l'intervento in garanzia, cioè gratuitamente. Io ho ordinato i pezzi e li ho sostituiti". Successivamente [REDACTED] ritirò i pezzi.

Il teste ha altresì aggiunto di non sapere perché gli fu detto di riparare comunque i pezzi in garanzia dato che questa questione riguarda normalmente i rapporti tra importatore e rivenditore.

La contestazione in merito alla mancata prestazione della garanzia da parte del venditore è risultata priva di prove in quanto il guasto lamentato non fu

Handwritten signature and initials. On the left is a large number '7'. In the center is a circular scribble with a diagonal line through it. On the right is a stylized signature or set of initials.

dovuto ad una anomalia del prodotto, ma ad un uso improprio, ma che, ciò nonostante, [redacted] in limite la restituzione dei pezzi riparati gratuitamente all'[redacted] che non accettò tale proposta.

Le domande formulate dall'attore vengono pertanto rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della convenuta [redacted] in euro 1.250,00, oltre spese generali ed oneri di legge.

PQM

Rigetta la domanda svolta dall'attore e lo condanna a pagare in favore della convenuta le spese di lite che liquida in euro 1.250,00, oltre spese generali ed oneri di legge.

Milano, 8 febbraio 2015

Il Giudice di Pace